

Lombardi Vallauri c. Italia: due sfere di libertà ed un confine evanescente

di Michele Massa

Con la decisione segnalata (sez. II, 20 ottobre 2009), la Corte e.d.u. affronta un 'nuovo caso Cordero'. Un docente, incaricato del corso di filosofia del diritto nell'Università Cattolica del S. Cuore, esprime convinzioni filosofiche incompatibili con la dottrina cattolica. Il competente organismo ecclesiastico accerta, con un procedimento riservato, tale incompatibilità e revoca il gradimento, che è condizione perché un docente possa professare l'insegnamento nell'U.C.S.C.. Le autorità accademiche ne prendono atto e non rinnovano al docente l'incarico di insegnamento. I giudici dello Stato ritengono le valutazioni sottese alla revoca del gradimento insindacabili e confermano l'operato delle autorità accademiche, che hanno dato seguito alla determinazione ecclesiastica in stretta esecuzione di norme giuridiche statuali che non lasciavano loro alcuna discrezionalità.

Molto vi sarebbe da dire sui problemi costituzionali intercettati da questa vicenda, alcuni legati alle particolarità del caso concreto (forse non tutte adeguatamente considerate) ed altri, di interesse più generale, che non erano rilevanti ai fini della decisione (es.: il rapporto tra la CEDU e la legge n. 121 del 1985) o che comunque hanno giocato un ruolo circoscritto (es.: il regime giuridico di quella particolare forma di manifestazione del pensiero, che è l'insegnamento universitario).

Limitandosi ad una sintesi dei punti centrali della sentenza, va detto che essa svela subito la reale natura del conflitto di interessi in questione: il "*but légitime*" che lo Stato ha perseguito, avallando l'operato delle autorità accademiche, è la tutela del diritto di un soggetto diverso dal ricorrente, e precisamente la tutela dell'interesse dell'U.C. a ispirare il proprio insegnamento alla dottrina cattolica – interesse che è protetto dal principio pluralistico, senza il quale non si dà una società democratica (§ 41, ove si richiama anche la nota Corte cost. n. 195 del 1972, e § 44).

Il conflitto è quindi tra due pretese che hanno una radice costituzionale comune, ma che, in concreto, non sono riconciliabili: il singolo rivendica la propria libertà di manifestazione del pensiero, rifiutando di subire penalizzazioni per il suo esercizio e, in particolare, pretendendo di conservare questa sua libertà *all'interno* e *dall'interno* dell'istituzione confessionale. L'attività di quest'ultima, però, rappresenta il frutto dell'esercizio di un'analogia libertà in forma collettiva: l'U.C. è nata per iniziativa di una comunità di persone – i cattolici italiani – che, condividendo determinate convinzioni, hanno voluto realizzare, in un certo campo della vita umana, una presenza istituzionale che proprio da quelle convinzioni fosse contraddistinta. L'istituzione non può quindi difendere la propria identità, con i caratteri che le sono stati impressi dal libero atto fondativo della comunità di cui è espressione, se non precludendo al dissenziente la specifica modalità di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero che egli rivendica.

Che sia in gioco, oltre alla libertà del singolo, anche la libertà dei cattolici da interferenze delle autorità temporali, è evidente: quando si interroga sul tipo di scrutinio che i giudici statuali avrebbero dovuto effettuare sulle decisioni accademiche prima di confermarle, la

Corte premette infatti che è escluso, almeno “*en principe*”, il sindacato delle autorità statuali sulla legittimità delle convinzioni religiose e sulle modalità della loro espressione (§ 50). Si cita, sul punto, la decisione *Chiesa metropolitana di Bessarabia ed altri c. Moldova* (13 dicembre 2001; v. sp. §§ 117 e 123). In quel caso, il principio valeva ad escludere che l’origine scismatica di una nuova organizzazione religiosa fosse, di per sé sola, ragione sufficiente allo Stato per decretare l’illegittimità delle stessa e delle sue pratiche di culto. Nel caso odierno, la portata del principio si allarga, fino ad abbracciare le valutazioni che la confessione religiosa, attraverso i propri vertici, compie sull’ortodossia dei propri aderenti ed in genere delle persone che operano al proprio interno.

Non è dunque entrando all’interno di questa sfera che il diritto pubblico – nazionale ed internazionale – può equilibrare le pretese contrapposte. Il giudizio di eterodossia è riservato alle autorità ecclesiastiche, per i motivi già detti ed anche, sembrerebbe, per l’estraneità dell’ordinamento confessionale a quello statale (v. un cenno al § 67).

È un’altra l’operazione che, secondo la Corte, le autorità laiche avrebbero dovuto compiere e che è stata, invece, indebitamente omessa: era necessario verificare se esisteva un nesso – “*un lien*” (§ 52 e 71), o, come dice il giudice Cabral Barreto nella sua opinione dissenziente (§ 3), un “*lien de causalité*” – tra la condizione di eterodossia del docente, come dichiarata dalle autorità ecclesiastiche, e l’attività del docente stesso all’interno dell’U.C., ossia se esisteva il pericolo concreto che la manifestazione delle opinioni eterodosse si riflettesse nell’attività di insegnamento del docente in modo tale da compromettere in concreto l’interesse dell’ateneo ad offrire un magistero non incoerente con la dottrina cattolica (v. anche § 47).

È *su questo stesso piano* che, a quanto pare, la Corte colloca anche l’altra censura indirizzata alle autorità nazionali, ex art. 6 CEDU. A tutta prima, ci si poteva forse aspettare che la violazione del giusto processo fosse riferita alla ‘fase canonica’ del procedimento, nella quale sembrano essere mancati sia l’interpello diretto dell’interessato, sia l’esternazione delle motivazioni del giudizio di eterodossia. Ma, se ben s’intende la motivazione della sentenza, la Corte ha applicato anche nello scrutinio ex art. 6 lo schema logico di cui sopra, ritenendo che la necessità del contraddittorio riguardasse non le valutazioni religiose, ma il descritto giudizio di ‘compatibilità’ demandato agli organi accademici, in prima battuta, e poi a quelli giurisdizionali (arg. ex §§ 54 e 71).

È chiaro che la Corte e.d.u. non ritiene illegittimo, di per sé, che un docente sia allontanato da un’università confessionale in nome della difesa dell’identità di quest’ultima. Rispetto a Corte cost. n. 195 del 1972, si aggiunge soltanto che tale esigenza difensiva deve essere verificata in concreto ed in contraddittorio con l’interessato, nei termini sopra descritti. E forse nemmeno questa posizione, pur diversa da quella sinora tenuta dai giudici nazionali, è del tutto sorprendente, se si tiene conto delle innumerevoli decisioni in cui la Corte, per considerare legittima la limitazione imposta ad un diritto garantito dalla CEDU, non si è accontentata del carattere astrattamente apprezzabile dell’interesse contrapposto al diritto, ma ha preteso che la necessità e la proporzionalità del sacrificio fossero valutate, appunto, in concreto. In questa prospettiva, l’esistenza di un margine di discrezionalità delle autorità nazionali e di una parallela competenza della Corte a sindacare le relative scelte, spesso

anche alla luce di un minuzioso esame delle particolarità del singolo caso, è stata affermata a più riprese anche in materia di libertà di religione, sin dal celebre caso *Kokkinakis c. Grecia* (25 maggio 1993).

Il profilo più delicato e, forse, anche più originale della decisione odierna sembra essere rappresentato dalla congiunzione dei due principi ricordati: da un lato, l'intangibilità delle valutazioni propriamente religiose; dall'altro, la necessità che le autorità accademiche laiche e quelle giurisdizionali esaminino (in contraddittorio con l'interessato) l'effettiva incompatibilità tra la professione di opinioni eterodosse e l'insegnamento nell'ateneo confessionale.

Valutare criticamente tale accostamento esula dalle finalità di questa nota. Solo a titolo di appunto per una futura riflessione, ci si può domandare se il confine tracciato dalla Corte tra le attribuzioni delle autorità confessionali e quelle delle autorità laiche non possa rivelarsi, almeno in termini applicativi ed in casi come l'odierno, evanescente. Il giudice dissenziente ritiene appunto che la posizione assunta dalla Corte sia *"irrealiste"*: essa *"demande aux parties une charge de la preuve impossible et aux tribunaux des décisions qui relèvent d'une sorte d'utopie"*. Questo perché, secondo il dissenziente, *"[l]e lien de causalité entre les positions du candidat et son enseignement (...) sera difficile voire impossible à déceler puisque la situation demande un pronostic sur le comportement d'une personne et une évaluation de ses qualités"* (§ 3).

Va poi ricordato che dai docenti dell'U.C. non si pretendono particolari convinzioni di foro interno, né professioni di fede, bensì soltanto il rispetto della dottrina cattolica nell'attività didattica e scientifica. "Dai membri non cattolici" della comunità che costituisce un'università cattolica, infatti, la Chiesa si attende "il rispetto del carattere cattolico dell'istituzione in cui prestano la loro opera, mentre l'Università, a sua volta, rispetterà la loro libertà religiosa" (*Ex corde Ecclesiae*, pt. I, § 27; v. anche pt. II, art. 4, §3).

È anche attraverso queste norme che si esprime l'autonomia dei cattolici, ed anche dei cattolici italiani, che la stessa Corte e.d.u. descrive come parte irrinunciabile del panorama pluralistico di una società democratica. È dunque anche questa la pretesa di libertà promanante da una sfera che, anche secondo il diritto convenzionale, è degna di tutela. Tuttavia, attraverso queste norme, i cattolici esprimono la volontà di poter sindacare non solo l'eterodossia intrinseca delle convinzioni manifestate dai docenti degli atenei confessionali, ma anche, appunto, l'incidenza effettiva di queste convinzioni sull'attività scientifica e didattica dei docenti. Questa pretesa di libertà, in conclusione, si protende esattamente verso il campo decisionale che la Corte ha assegnato alle autorità laiche, comprese quelle giurisdizionali dello Stato. Ma come si possono, allora, coordinare coerentemente l'autonomia di tale campo decisionale e la libertà dei cattolici, della Chiesa e dell'U.C., che la Corte medesima dice di volere far salva?